

Codice A1813B

D.D. 18 novembre 2021, n. 3407

T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 126/2021 per la realizzazione di interventi di realizzazione dell'immissione dello scolmatore della roggia Moletti nel torrente Soana in Comune di Pont Canavese (TO).



ATTO DD 3407/A1813B/2021

DEL 18/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 126/2021 per la realizzazione di interventi di realizzazione dell'immissione dello scolmatore della roggia Moletti nel torrente Soana in Comune di Pont Canavese (TO).

Con nota in data 15.11.2021 prot. 8057, il comune di Pont Canavese (TO) ha richiesto l'autorizzazione idraulica per la realizzazione delle seguenti opere:

Il progetto in esame è relativo alla realizzazione di un canale scolmatore di lunghezza complessiva di circa m 407, che proseguendo il canale esistente convoglia le acque provenienti dal rio senza toponimo, derivante da Truch Bonet, verso il torrente Soana ed ha l'obiettivo di contrastare fenomeni di dissesto e danni causati in occasione di eventi alluvionali e prevede in sintesi la realizzazione di:

Tratto A - lunghezza di 52 m canale in c.a. a cielo aperto realizzato su aree a prato, previsti attraversamenti per dare accesso alle proprietà private;

Tratto B – lunghezza di 37 m in c.a. tombato, realizzato al di sotto del sedime stradale, Via A.Busi, è previsto il convogliamento delle acque di deflusso del manto stradale attraverso apposite griglie;

Tratto C1 – lunghezza di 51 m in c.a. tombato, realizzato al di sotto del sedime stradale, Via Pilot è previsto il convogliamento delle acque di deflusso del manto stradale attraverso apposite griglie;

Tratto C2 – lunghezza di 66 m in c.a. tombato, realizzato al di sotto del sedime stradale, Via Pilot;

Tratto D – lunghezza di 59.5 m in c.a. tombato, realizzato al di sotto del sedime stradale, Via Pilot di cui è previsto l'allargamento di due metri. Questo tratto include l'attraversamento della SP46 di Frassinetto;

Tratto E1 - lunghezza di 79 m canale in c.a. tombato previsto attraversamento area privata parzialmente vegetata;

Tratto E2 - lunghezza di 38.5 m canale in c.a. tombato, è previsto il convogliamento delle acque di deflusso del manto stradale attraverso apposite griglie. Questo tratto costeggia il torrente Soana.

Nel Tratto F e nel Tratto G (scogliera) si prevede la realizzazione di un canale in massi a cielo aperto per una lunghezza di circa 25 m dalla fine del Tratto E2 sino all'opera di scarico del torrente

Soana in corrispondenza del quale si andrà a costruire una scogliera in massi secondo la geometria di dettaglio riportata negli elaborati esaminati.

Il tutto secondo il progetto redatto dall'ing. Gianluca Noascono-Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino costituito da un fascicolo di tavole grafiche e relazioni tecnico-specialistiche.

Il progetto esaminato è stato sottoposto alla fase di verifica di VIA secondo i disposti della L.R. 40/1998 ed escluso dal procedimento di VIA con D.D. in data 27.10.2021 n. 3109 di questo Settore.

E' stato effettuato sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004;
- il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- l'art.42 del T.U. n.1775 del 11/12/1933;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, il Comune di Pont Canavese (TO) all'esecuzione degli interventi idraulici previsti, in particolare l'immissione del canale scolmatore nel Torrente Soana, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino, richiamando integralmente le prescrizioni di seguito elencate:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. i nuovi manufatti di difesa spondale e quelli esistenti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
3. i massi costituenti le difese spondali e le altre opere in massi, dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,40 m³ e peso superiore a 8,0 q; inoltre la sommità non dovrà avere quota superiore all'attuale

piano di campagna, verificando l' idoneità dimensionale degli stessi a non essere trasportati dalla corrente;

4. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale d'alveo ad esclusione di quello di cui ne è prevista la movimentazione;
5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Amministrazione dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
8. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere iniziati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
10. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
14. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
15. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e l.r. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca, anche parziale, di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire la prescritta

autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino –Servizio Tutela Flora-Fauna.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni